

CONVENZIONE
PER L'ADESIONE AI SERVIZI OFFERTI
DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Alla data dell'ultima sottoscrizione con firma digitale, fra i signori:

1. Mariarosa Barazza nata a Conegliano il 10/09/1969, Presidente del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (*nel prosieguo Centro Studi*), quale responsabile della convenzione e dell'organizzazione del servizio, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse dei Comuni che aderiranno all'iniziativa e del Centro Studi che legalmente rappresenta;
2. nat_ a il.....,¹ del Comune di (*nel prosieguo "Comune"*) il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che legalmente rappresenta, socio di Centro Studi;

Premesso:

- che presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana è costituito da tempo l'Ufficio Unico Intercomunale per la Gestione del Contenzioso Tributario (*nel prosieguo Ufficio*);
- che l'Ufficio offre, esclusivamente ai Comuni soci convenzionati, un pluralità di servizi ed in particolare:
 - a) l'attività di difesa, avanti le Commissioni tributarie provinciali, relativamente ai processi tributari promossi, con ricorso, dai contribuenti avverso gli atti impugnabili emessi dagli enti stessi di cui all'art. 19 del D.lgs. 31.12.1992, n. 546;
 - b) l'attività di difesa, avanti le Commissioni tributarie regionali, per le controversie di cui al punto precedente mediante la promozione e l'esperimento dei mezzi di impugnazione delle sentenze sfavorevoli, anche in parte, alle Amministrazioni comunali pronunciate dalle Commissioni tributarie provinciali o, nel caso di sentenze favorevoli, mediante proposizione delle controdeduzioni difensive contro le impugnazioni promosse dai contribuenti;
 - c) l'attività di assistenza, nelle controversie di cui ai punti precedenti, delle ragioni e degli interessi dei Comuni convenzionati, curando tutte le fasi contenziose e valutando, in fase precontenziosa, di comune accordo con i Comuni interessati, l'opportunità o meno di agire o resistere in giudizio;
 - d) l'attività di assistenza e consulenza finalizzata alla prevenzione di eventuali controversie riguardanti l'applicazione dei tributi comunali, nonché l'assistenza, laddove richiesto, nella fase di emissione degli avvisi di accertamento, degli atti di irrogazione di sanzioni e la consulenza in tema di riscossione dei tributi comunali;
 - e) la partecipazione a incontri di formazione e seminari in tema di tributi locali e contenzioso tributario;
- che il processo tributario ha nel tempo subito varie modifiche, fra le quali l'introduzione

¹ Qualifica (Responsabile del Servizio, Segretario ecc.)

della fase del reclamo/mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. l), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156;

- che la fase del reclamo/mediazione è vigente dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/2015 sopra citato;
- che il Comune di con deliberazione di Giunta Comunale n. in data ha aderito alla proposta del Centro Studi per la fruizione dei servizi resi dall'Ufficio di cui trattasi;²

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Adesione all'Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario.

1. L'adesione all'Ufficio per la gestione del contenzioso tributario avviene mediante versamento da parte dei Comuni convenzionati della quota di adesione finalizzata alla copertura delle spese generali relative al funzionamento dell'Ufficio, secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Il contributo di adesione annuale è determinato per ciascun Comune in rapporto al numero degli abitanti e che viene stabilito nelle seguenti misure:

Enti fino	a 3.000	abitanti	€ 310,00
	da 3.001 a 5.000	abitanti	€ 517,00
	da 5.001 a 10.000	abitanti	€ 930,00
	da 10.001 a 20.000	abitanti	€ 1.291,00
	oltre 20.000	abitanti	€ 1.808,00

3. Il contributo annuo per le spese di funzionamento dell'Ufficio potrà essere variato dall'Assemblea dei soci convenzionati, in relazione al consuntivo precedente.
4. Le quote di cui ai precedenti commi devono essere corrisposte entro 45 giorni dall'avvenuta esecutività del bilancio di ogni anno al Centro Studi.

Articolo 2 – Composizione dell'Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario.

1. L'Ufficio è composto da:
 - a) un Coordinatore abilitato iscritto all'albo (*in prosieguo Coordinatore*), nominato dall'Assemblea dei soci convenzionati, scelto fra i funzionari, esperti in materia di tributi locali, dipendenti dei medesimi Comuni, o fra professionisti esterni esperti in materia tributaria, al quale sono demandate le seguenti attribuzioni:
 - attribuire le diverse pratiche ai singoli collaboratori, tenuto conto delle competenze e specificità di ciascuno;

² Per le nuove adesioni.

- svolgere direttamente le attività di cui alla successiva lett. b);
 - sottoscrivere gli atti di appello congiuntamente al collaboratore incaricato;
 - formulare le proposte di preventivo da comunicare ai Comuni ai fini dell'impegno di spesa;
 - supportare i collaboratori nella predisposizione dei pareri o degli scritti difensivi;
 - convocare le riunioni dell'Ufficio;
 - programmare le giornate di studio sui temi dell'accertamento e del contenzioso da proporre ai Comuni convenzionati;
- b) un numero di collaboratori, non inferiore a 4, ai quali sono demandate le attività di cui al successivo art. 3, nominati dall'Assemblea dei soci convenzionati, scelti fra i funzionari e i dipendenti, esperti in materia di tributi locali ai quali sono demandate le seguenti attribuzioni:
- assistenza ai Comuni che lo richiedano nella predisposizione degli atti accertativi;
 - predisposizione e sottoscrizione dei pareri attribuiti dal coordinatore;
 - predisposizione e sottoscrizione degli atti di costituzione in giudizio e delle eventuali ulteriori memorie;
 - predisposizione degli atti di appello, da sottoscrivere congiuntamente al coordinatore;
 - partecipazione alle pubbliche udienze relative alle cause assegnate;
 - collaborazione ai progetti dell'Ufficio secondo le indicazioni del coordinatore;
- c) i dipendenti addetti all'ufficio tributi dei Comuni convenzionati in occasione dell'esame dei ricorsi dei rispettivi Comuni;
- d) eventuali altri esperti liberi professionisti scelti fra iscritti negli albi dei dottori e ragionieri commercialisti o degli avvocati.
2. Un incaricato del Centro Studi fornirà il supporto operativo di segreteria all'Ufficio.

Articolo 3 – Servizi offerti dall'Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario.

1. L'Ufficio garantisce ai Comuni convenzionati di fruire gratuitamente dei seguenti servizi:
- a. assistenza e consulenza in relazione ad aspetti relativi all'applicazione dei tributi comunali: illimitata;
 - b. assistenza e consulenza in ordine alla predisposizione e/o alla notifica di avvisi di accertamento (a titolo esemplificativo: opportunità di emissione dell'avviso di accertamento; definizione della motivazione del provvedimento): fino a 10 interventi di assistenza/consulenza annui;
 - c. valutazione dell'opportunità di resistere in giudizio ovvero di annullare, in tutto o in parte, l'avviso di accertamento: fino a 10 interventi annui;
 - d. partecipazione ad almeno un incontro formativo l'anno relativo ai tributi locali e/o al contenzioso tributario.
2. Le attività di cui al precedente comma 1 eccedenti i limiti ivi indicati saranno comunque rese in favore dei Comuni convenzionati a fronte del pagamento del corrispettivo indicato al successivo art. 12.

3. L'Ufficio garantisce altresì, su richiesta dei singoli Comuni, le attività di assistenza e consulenza indicate negli articoli seguenti, e segnatamente:
- a. reclamo/mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92;
 - b. costituzione in giudizio presso la competente Commissione Tributaria Provinciale nel ricorso proposto dal contribuente, con partecipazione alle eventuali udienze di sospensione e di merito;
 - c. costituzione in giudizio presso la competente Commissione Tributaria Regionale nell'appello proposto dal contribuente in relazione alle sentenze della Commissione Provinciale, con partecipazione alle eventuali udienze di sospensione e di merito;
 - d. assistenza negli eventuali procedimenti di conciliazione giudiziale;
 - e. assistenza negli eventuali contenziosi avanti la Suprema Corte di Cassazione;
 - f. proposizione del ricorso avverso le rendite attribuite dall'Agenzia del Territorio agli immobili posseduti dai contribuenti ed aventi ricadute sulla possibilità del Comune di riscuotere le imposte sugli immobili;
 - g. gestione del contenzioso avverso atti emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del Comune (ad esempio: in materia di Iva, Irap, sostituto d'imposta, imposta di registro).

Articolo 4 – Reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92.

1. Secondo il disposto dell'art. 17-bis del D.Lgs.546/92, per le controversie di valore non superiore ad € 20.000,00 il ricorso proposto dal contribuente produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.
2. Il valore della controversia di cui al comma 1 si riferisce alla sola imposta, senza sanzioni ed interessi, per ogni singolo periodo d'imposta e/o contribuente.
3. Laddove il Comune intenda avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio in relazione a tale fase:
 - a. assume apposita delibera di G.C. in relazione alla specifica controversia affidata all'Ufficio;
 - b. inserisce tutta la documentazione, ivi compresa la delibera di G.C., nonché la delega del Sindaco, sul portale dell'Ufficio entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso;
 - c. il coordinatore dell'Ufficio, entro 5 giorni dall'inserimento della pratica nel portale, assegna la pratica ad un membro dell'Ufficio, dandone comunicazione al Comune, unitamente al preventivo di spesa;
 - d. il membro dell'Ufficio incaricato, entro i successivi 15 giorni, provvede ad esaminare la pratica e, considerata l'eventuale fondatezza della pretesa e le ragioni esposte dal ricorrente, concorda con il Comune l'opportunità di accogliere il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione, ovvero l'opportunità di formulare al contribuente una proposta di mediazione.
4. Il preventivo di spesa comunicato al Comune, determinato ai sensi dell'art. 12 della presente convenzione, si riferisce all'intera gestione del contenzioso relativo al ricorso presentato dal contribuente. In caso di definizione della controversia nell'ambito della fase del reclamo/mediazione, l'onorario sarà ridotto secondo quanto stabilito nello stesso art. 12.
5. Entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di reclamo/mediazione, il Comune o, per suo conto, l'Ufficio, con provvedimento motivato comunica al contribuente l'accoglimento o il rigetto della proposta, invitandolo al versamento delle imposte dovute con le sanzioni ridotte previste dalla legge.

6. Nel caso in cui il Comune intenda proporre una ipotesi di mediazione diversa da quella prospettata dal contribuente, congiuntamente al membro dell'Ufficio valuta l'opportunità di formalizzare tale proposta o se convocare il contribuente per un contraddittorio finalizzato alla sottoscrizione di un atto di accordo.
7. Il Comune può assumere un'unica delibera di Giunta con la quale individua nell'Ufficio il soggetto deputato a curare la fase del reclamo/mediazione. Tale scelta potrà essere indicata negli avvisi di accertamento, nel quale dovrà comunque risultare che il ricorso deve essere notificato presso la sede municipale. A seguito del ricevimento del ricorso, il Comune seguirà l'iter di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5.

Articolo 5 - Assistenza e rappresentanza tributaria avanti la competente Commissione Tributaria Provinciale nel ricorso proposto dal contribuente.

1. In caso di esito negativo della fase del reclamo/mediazione, qualora il contribuente depositi presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il ricorso, l'Ufficio cura la gestione del processo depositando le controdeduzioni e partecipando, laddove opportuno, alle pubbliche udienze, ivi comprese le camere di consiglio relative alle eventuali istanze di sospensione della riscossione presentate dal contribuente.
2. Per le controversie di valore superiore ad € 20.000,00, nonché relativamente a quelle per le quali l'Ufficio non ha curato la fase del reclamo/mediazione, qualora intenda avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio, il Comune dovrà:
 - a. assumere apposita delibera di G.C. in relazione alla specifica controversia affidata all'Ufficio;
 - b. inserire tutta la documentazione, ivi compresa la delibera di G.C., nonché la delega del Sindaco, sul portale dell'Ufficio entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso;
 - c. il coordinatore dell'Ufficio, entro 5 giorni dall'inserimento della pratica nel portale, assegna la pratica ad un membro dell'Ufficio, dandone comunicazione al Comune, unitamente al preventivo di spesa formulato ai sensi del successivo art. 12;
 - d. il membro dell'Ufficio curerà la costituzione in giudizio depositando le controdeduzioni nonché, secondo l'opportunità, eventuali memorie nei termini di legge.
3. Per le controversie affidate all'Ufficio viene eletto domicilio presso la sede del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, in Treviso, via Cal di Breda 116, edificio 7, pec: comunitrevigiani@pec.it.
4. L'Ufficio comunicherà al Comune l'esito del giudizio, provvedendo a trasmettere la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria.
5. Nel caso in cui la Commissione Tributaria inviasse al Comune il dispositivo di sentenza, nonché ogni ulteriore comunicazione (fissazione date d'udienza; ordinanze, ecc...), sarà cura del Comune informare tempestivamente il membro dell'Ufficio.
6. Nel caso in cui l'esito del giudizio sia sfavorevole, in tutto o in parte, al Comune, verranno valutate le possibili azioni secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

Articolo 6 - Assistenza e rappresentanza tributaria avanti la competente Commissione Tributaria Regionale in relazione all'appello proposto dal contribuente.

1. Qualora il contribuente notifichi al domicilio eletto l'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio ne trasmetterà tempestivamente copia entro 5 giorni dal ricevimento.
2. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'appello, laddove il Comune intenda affidare all'Ufficio il secondo grado di giudizio dovrà:
 - a. assumere apposita delibera di G.C. in relazione alla specifica controversia affidata all'Ufficio, salvo che la deliberazione di resistenza al ricorso non prevedesse già l'affidamento della pratica all'Ufficio Unico "in ogni fase, stato e grado di giudizio";
 - b. inserire tutta la documentazione, ivi compresa la delibera di G.C., nonché la delega del Sindaco, sul portale dell'Ufficio entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso;
 - c. il coordinatore dell'Ufficio, entro 5 giorni dall'inserimento della pratica nel portale, assegna la pratica ad un membro dell'Ufficio (di norma, quello che ha curato il primo grado di giudizio), dandone comunicazione al Comune, unitamente al preventivo di spesa formulato ai sensi del successivo art. 12;
 - d. il membro dell'Ufficio curerà la costituzione in giudizio depositando le controdeduzioni nonché, secondo l'opportunità, eventuali memorie nei termini di legge e partecipando eventualmente alle pubbliche udienze.
3. Nel caso in cui la sentenza della Commissione Provinciale fosse parzialmente favorevole al contribuente, il Comune – valutatane l'opportunità con il componente dell'Ufficio assegnatario della pratica – comunicherà all'Ufficio entro il medesimo termine l'intenzione di proporre appello incidentale.
4. L'Ufficio comunicherà al Comune l'esito del giudizio, provvedendo a trasmettere la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria.
5. Nel caso in cui la Commissione Tributaria Regionale inviasse al Comune il dispositivo di sentenza, nonché ogni ulteriore comunicazione (fissazione date d'udienza; ordinanze, ecc...), sarà cura del Comune informare tempestivamente il membro dell'Ufficio.
6. Nel caso in cui l'esito del giudizio sia sfavorevole, in tutto o in parte, al Comune, verranno valutate le possibili azioni secondo quanto stabilito al successivo art. 7.

Articolo 7 - Assistenza e rappresentanza tributaria nell'appello avverso la sentenza della Commissione Provinciale sfavorevole al Comune.

1. Nel caso in cui il giudizio di primo grado si concluda con sentenza favorevole al contribuente, il Comune, con l'assistenza dell'Ufficio, valuterà l'opportunità di proporre appello ovvero, in caso di soccombenza solo parziale, di attendere l'eventuale appello del contribuente prima di proporre appello incidentale.
2. Salvo non venga diversamente concordato, qualora il Comune intenda affidare l'appello all'Ufficio, dovrà:
 - a. assumere apposita delibera di G.C. in relazione alla specifica controversia affidata all'Ufficio, salvo che la deliberazione di resistenza al ricorso non prevedesse già l'affidamento della pratica all'Ufficio Unico "in ogni fase, stato e grado di giudizio";
 - b. inserire tutta la documentazione, ivi compresa la delibera di G.C., nonché la delega del Sindaco, sul portale dell'Ufficio entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso;

- c. il coordinatore dell'Ufficio, entro 5 giorni dall'inserimento della pratica nel portale, assegna la pratica ad un membro dell'Ufficio (di norma, quello che ha curato il primo grado di giudizio), dandone comunicazione al Comune, unitamente al preventivo di spesa formulato ai sensi del successivo art. 12;
3. L'Ufficio, a mezzo del proprio rappresentante, curerà la proposizione dell'appello nei termini di legge, partecipando laddove ne ravvisi l'opportunità alla discussione in pubblica udienza.
4. L'Ufficio comunicherà al Comune l'esito del giudizio, provvedendo a trasmettere la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria.
5. Nel caso in cui la Commissione Tributaria Regionale inviasse al Comune il dispositivo di sentenza, nonché ogni ulteriore comunicazione (*fissazione date d'udienza; ordinanze, ecc...*), sarà cura del Comune informare tempestivamente il membro dell'Ufficio.
6. Nel caso in cui l'esito del giudizio sia sfavorevole, in tutto o in parte, al Comune, verranno valutate le possibili azioni secondo quanto stabilito al successivo art. 9.

Articolo 8 - Conciliazione giudiziale.

1. Nelle pratiche affidate allo stesso, l'Ufficio cura le eventuali fasi di conciliazione – promosse dal contribuente o auspiccate dal Giudice tributario – sia in primo che in secondo grado.
2. L'Ufficio valuta altresì, in accordo con il Comune, l'opportunità di proporre al contribuente una conciliazione e ne cura l'istruttoria.

Articolo 9 - Assistenza negli eventuali contenziosi avanti la Suprema Corte di Cassazione.

1. Nel caso in cui la sentenza della Commissione Regionale sia favorevole, in tutto o in parte, al contribuente, l'Ufficio assiste il Comune nella valutazione dell'opportunità di proporre ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione.
2. Nel caso in cui il Comune decida di proporre ricorso per Cassazione, ovvero nel caso in cui decida di resistere con controricorso al ricorso proposto dal contribuente, l'Ufficio:
 - a. laddove richiesto, richiede preventivi di spesa ad almeno due avvocati cassazionisti ed, in caso di affidamento dell'incarico ad uno dei medesimi, collabora con lo stesso nella stesura degli atti processuali;
 - b. in ogni caso, trasmette tutta la documentazione relativa ai primi due gradi di giudizio al difensore scelto dal Comune.

Articolo 10 - Assistenza e rappresentanza nel contenzioso avverso gli atti dell'Agenzia del Territorio

1. E' facoltà del Comune di affidare all'Ufficio la gestione del contenzioso avverso gli atti dell'Agenzia del Territorio (classificazioni catastali, attribuzioni di rendita, ecc.) che, pur riferiti ad immobili posseduti dai contribuenti, incidono sulla possibilità per l'Ente di percepire le conseguenti imposte.
2. Qualora il Comune intenda affidare all'Ufficio il contenzioso di cui al comma 1, si seguirà l'iter disciplinato dagli articoli precedenti.

Articolo 11 - Assistenza e rappresentanza nel contenzioso avverso gli atti dell'Agenzia delle Entrate.

1. Qualora il Comune sia destinatario di avvisi di accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate in materia di Iva, adempimenti del sostituto d'imposta, Irap, imposta di registro o altri tributi erariali, il Comune può avvalersi dell'assistenza e della rappresentanza in giudizio dell'Ufficio.
2. In tal caso, si seguirà l'iter disciplinato dai precedenti artt. 4 e 5 per il ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale e dagli artt. 6 e 7 relativamente al secondo grado di giudizio.

Articolo 12 - Oneri a carico del Comune

1. In relazione alle specifiche attività richieste all'Ufficio, il Comune corrisponderà al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana i compensi indicati nella tabella seguente.

Art.	Oggetto	Compenso
3.1.a	Assistenza e consulenza verbale in relazione ad aspetti applicativi dei tributi comunali	Compresa nella quota associativa
3.1.b	Assistenza e consulenza in ordine alla predisposizione e/o alla notifica di avvisi di accertamento: fino a 10 richieste annue	Compresa nella quota associativa
3.1.c	Valutazione dell'opportunità di resistere in giudizio ovvero di annullare, in tutto o in parte, l'accertamento: fino a 10 richieste annue	Compresa nella quota associativa
3.1.d	Partecipazione ad almeno un incontro formativo annuo relativo ai tributi locali e/o al contenzioso tributario	Compresa nella quota associativa
3.2	Richiesta di pareri e assistenza eccedente i limiti di cui all'art. 3.1	Tariffe applicate dai dottori commercialisti ed esperti contabili ridotte del 70%
4	Reclamo – mediazione con esito positivo	Riduzione dal 30 al 70% dell'onorario richiesto per il contenzioso ai sensi dell'art. 5
5	Contenzioso avanti la Commissione tributaria a seguito di procedura di reclamo – mediazione con esito negativo	Tariffe applicate dai dottori commercialisti ed esperti contabili ridotte del 30%
5	Contenzioso avanti la Commissione Provinciale in assenza di procedura di reclamo/mediazione (se il valore	Tariffe applicate dai dottori commercialisti ed esperti contabili ridotte del 30%

	dell'imposta accertata è superiore ad € 20.000)	
6 – 7	Contenzioso avanti la Commissione Regionale	Tariffe applicate dai dottori commercialisti ed esperti contabili ridotte del 30%
8	Conciliazione giudiziale	Compresa nel compenso per le attività di cui agli artt. 4, 5 e 6
9	Assistenza nel giudizio di Cassazione	Compresa nel compenso per le attività di cui agli artt. 6 e 7
10	Contenzioso relativo agli atti dell'Agenzia del Territorio	€ 300,00 per ogni fase di giudizio
11	Contenzioso relativo agli atti dell'Agenzia delle Entrate	Tariffe applicate dai dottori commercialisti ed esperti contabili ridotte del 25%

2. Il compenso per le attività di cui agli artt. 4 e 5 (*assistenza nella fase del reclamo/mediazione e nel contenzioso in primo grado*) è ridotto dal 10 al 20% se relativo a pratiche connesse (es: riguardanti comproprietari del medesimo immobile), ovvero se relative ad ulteriori annualità rispetto a quelle già trattate;
3. Il compenso per l'attività di cui agli artt. 6 e 7 (assistenza nel contenzioso avanti la Commissione Regionale) della presente convenzione è ridotto dal 10% al 20% se l'Ufficio ha curato anche il primo grado di giudizio.
4. I compensi di cui al presente articolo sono comprensivi di tutte le spese relative al contenzioso, ad eccezione del contributo unificato dovuto in relazione agli appelli (anche nella forma dell'appello incidentale) proposti dal Comune.
5. I compensi di cui al presente articolo non comprendono gli incarichi affidati agli avvocati cassazionisti.
6. Nel caso in cui la prestazione richiesta all'Ufficio appaia particolarmente complessa e comporti un'attività notevolmente superiore rispetto a quella preventivata (ad esempio: partecipazione a numerose udienze in Commissione Tributaria o incontri con il contribuente), l'Ufficio si riserva di aggiornare il preventivo formulato in sede di affidamento dell'incarico. In ogni caso, l'aumento richiesto non potrà eccedere il 20% dell'onorario preventivato.
7. I compensi di cui al presente articolo devono essere maggiorati di Iva nella misura di legge.
8. A fronte degli incarichi ricevuti, il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana emetterà regolare fattura per l'intero importo dovuto dal Comune in relazione alla fase di attività richiesta.

Articolo 13 - Validità e durata della convenzione.

1. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2020.-

2. Il Comune, comunque, potrà recedere dalla medesima, in qualsiasi momento, mediante raccomandata A.R. da inviare al Centro Studi, con preavviso di almeno sei mesi.

Scrittura privata sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50

Note esplicative

A) RICORSO CON RECLAMO MEDIAZIONE

Si supponga che la tariffa dei dottori commercialisti preveda un onorario di € 1.000,00 per la rappresentanza e difesa tributaria nel primo grado di giudizio. Si supponga anche che la controversia sia di valore inferiore € 20.000,00 per cui il ricorso contiene il reclamo. In tal caso, l'onorario richiesto dal Centro Studi (oltre ad Iva) sarà il seguente:

Tariffa dottori commercialisti: € 1.000,00
Tariffa base Ufficio per il 1° grado di giudizio: € 700,00 (riduzione del 30%, art. 5)
(da utilizzare come base per i calcoli seguenti)

Esito positivo in reclamo mediazione
(dal 30 al 70% dell'importo dell'art. 5) **da € 210,00 ad € 490,00** (art. 4)

In alternativa:

Esito positivo in reclamo mediazione: € 700,00 (art. 5)

B) RICORSO CON MEDIAZIONE RELATIVO A CAUSA SIMILARE AD ALTRA

Si supponga che la tariffa dei dottori commercialisti preveda un onorario di € 1.000,00 per la rappresentanza e difesa tributaria nel primo grado di giudizio. Si supponga anche che la controversia sia di valore inferiore € 20.000,00 per cui il ricorso contiene il reclamo. Si supponga, infine, che pratica analoga sia già stata affrontata (es: per precedente annualità). In tal caso, l'onorario richiesto dal Centro Studi (oltre ad Iva) sarà il seguente:

Tariffa dottori commercialisti: € 1.000,00
Tariffa base Ufficio per il 1° grado di giudizio: € 700,00 (riduzione del 30%, art. 5)
(da utilizzare come base per i calcoli seguenti)

Esito positivo in reclamo mediazione
(dal 30 al 70% dell'importo dell'art. 5) da € 210,00 ad € 490,00 (art. 4)
al netto della riduzione dal 10 al 20% per "causa simile" **da € 168,00 ad € 441,00** (art. 12 c.2)

In alternativa:

Esito positivo in reclamo mediazione: € 700,00 (art. 5)
al netto della riduzione dal 10 al 20% per "causa simile" **da € 560,00 ad € 630,00** (art. 12 c.2)

C) APPELLO PER CAUSA CON 1° GRADO GIA' CURATO DALL'UFFICIO

Si supponga che la controversia di cui ai punti precedenti, già seguita in primo grado dall'Ufficio, giunga in secondo grado.

In tal caso, l'onorario richiesto dal Centro Studi (oltre ad Iva) sarà il seguente:

Tariffa dottori commercialisti: € 1.000,00

Tariffa base Ufficio per il 2° grado di giudizio: € 700,00 (riduzione 30%, artt. 6 e 7)

(da utilizzare come base per i calcoli seguenti)

Tariffa per 2° grado dopo 1° grado:

da € 560,00 ad € 630,00